



CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Osservatorio Enti Locali

Luglio-Agosto 2008

a cura
della FONDAZIONE
ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Maria Elena Puzzo

In collaborazione con
Pasquale Saragò

Roma, 10 settembre 2008

INDICE

LEGISLAZIONE **3**

MANOVRA ESTIVA 2008 **3**

LEGISLAZIONE

MANOVRA ESTIVA 2008

Con l'emanazione della *Legge 6 agosto 2008 n. 133 (G.U. n. 195 del 21 agosto 2008)* si è provveduto a convertire con modificazioni, le disposizioni del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, recante azioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

La cd. finanziaria estiva, che nel complesso vale circa 37 miliardi di euro lordi nel triennio 2009-2011, contempla una serie di norme che impattano sulla gestione degli enti locali e degli enti pubblici in genere. Nella tabella che segue sono riepilogate le misure più interessanti.

ARTICOLO	CONTENUTO
Art. 1 Finalità del provvedimento	<p>L'articolo fissa gli obiettivi di politica economica e di finanza pubblica del Governo miranti a:</p> <ul style="list-style-type: none">- conseguire un indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008, all'1,8 per cento nel 2009, allo 0,9 per cento nel 2010, fino a giungere al pareggio del saldo nel 2011 e mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,6 per cento nel 2009, al 100,3 per cento nel 2010 ed al 97 per cento nel 2011;- far crescere il PIL rispetto agli andamenti tendenziali per il 2008 e per il triennio successivo attraverso l'avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca, lo sviluppo dell'attività imprenditoriale, la diversificazione delle fonti di energia, il potenziamento dell'attività della pubblica amministrazione, il rilancio delle privatizzazioni, il sostegno all'edilizia residenziale, lo sviluppo delle città, la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali che incidono sul potere di acquisto delle famiglie e sulle attività di impresa, la semplificazione dei rapporti di lavoro. <p>In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009 contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.</p>
Art. 13 Patrimonio residenziale	<p>L'articolo prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovano la conclusione di accordi con regioni ed enti locali per la semplificazione delle</p>

<p>pubblico</p>	<p>procedure di alienazione degli immobili residenziali di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari. Più in dettaglio negli stessi dovrà essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili. Ai fini della conclusione degli accordi dovrà tenersi conto dei criteri che seguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al canone di locazione; • riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, purché i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario, non moroso, unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente <i>more uxorio</i>, purché la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi; • destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo. <p>Sono istituiti, inoltre, il fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa e il fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio.</p>
<p>Art. 18 Personale società pubbliche</p>	<p>A decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della Legge in commento le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica dovranno adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei seguenti principi (di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001)</p> <p>Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo dovranno adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.</p>
<p>Art. 26 Enti pubblici non economici</p>	<p>Si prevede la soppressione automatica degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge a meno che entro tale termine non siano confermati. La norma esclude dall'ambito di applicazione gli ordini professionali e le loro federazioni, le federazioni sportive, gli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, quelli la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, nonché le Autorità portuali, gli enti parco e gli enti di ricerca.</p> <p>Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino.</p> <p>Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. In tal modo l'amministrazione individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni</p>

	<p>rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. In ogni caso, i rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.</p>
<p>Art. 31 Carta d'identità</p>	<p>Si prolunga da 5 a 10 anni il periodo di validità delle carte d'identità attraverso la modifica del secondo comma dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Si chiarisce che la disposizione si applica anche alle carte d'identità già rilasciate e valide al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del Decreto.</p> <p>Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.</p> <p>Ai fini del rinnovo, i comuni sono tenuti ad informare i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento stesso tra il centottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.</p>
<p>Art. 42 Elenco contribuenti</p>	<p>Si prevede il deposito per un anno degli elenchi dei contribuenti presso l'Ufficio delle imposte e presso i comuni interessati. In tale periodo, ne è consentita l'estrazione di copia in conformità alla disciplina sul diritto di accesso agli atti. Fuori dai casi disciplinati, la diffusione degli elenchi – ove il fatto non costituisca reato - è punita con una sanzione amministrativa.</p> <p>Fermo restando quanto detto, relativamente agli elenchi, anche già pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del Decreto, la consultazione degli stessi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificati dal comma 1 del presente articolo, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica.</p>
<p>Art. 46 consulenze P.A.</p>	<p>E' stabilito che - per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio - le amministrazioni pubbliche hanno la facoltà di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; • l'amministrazione deve accertare preliminarmente l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; • la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; • devono essere preventivamente determinati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.

	<p>Con espresso riferimento agli enti locali, è previsto che essi possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>Con fonte regolamentare dovranno essere fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione dovrà essere fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.</p>
<p>Art. 48 Risparmio energetico</p>	<p>Si impone alle pubbliche amministrazioni statali di approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica attraverso le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip. Le altre pubbliche amministrazioni dovranno adottare misure di contenimento delle spese in modo da ottenere risparmi equivalenti.</p>
<p>Art. 49 Lavoro flessibile</p>	<p>E' fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di assumere esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'art. 35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' tuttavia previsto che – per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali – le amministrazioni pubbliche possano avvalersi, nel pieno rispetto delle procedure di reclutamento vigenti, delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.</p>
<p>Art. 58 Patrimonio immobiliare</p>	<p>La norma prevede misure tese a garantire il riordino, la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali.</p> <p>Ciascun ente con delibera dell'organo di governo è tenuto ad individuare, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione. A seguito dell'individuazione viene redatto il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano costituisce variante allo strumento urbanistico generale, la quale, essendo relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni.</p> <p>La predetta verifica di conformità è richiesta, in ogni caso, e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data</p>

	<p>di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente.</p>
<p>Art. 60 Monitoraggio spesa pubblica</p>	<p>L'articolo dispone la riduzione delle dotazioni delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per ciascun anno del triennio 2009-2011, negli importi indicati nell'elenco n. 1 del provvedimento. Esclude da tale riduzione le dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse: a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le Regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria, del fondo ordinario delle università; alle risorse destinate alla ricerca; alle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; a quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.</p> <p>E', tuttavia, consentito ai Ministri competenti di rimodulare le riduzioni delle missioni di spesa tra i relativi programmi fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziare per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative e i relativi importi da utilizzare per ciascun programma.</p>
<p>Art. 62 Indebitamento regioni e enti locali</p>	<p>E' fatto divieto alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali di stipulare contratti riguardanti strumenti finanziari derivati e di ricorrere all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi. Tale divieto opera fino a che, con apposito regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, non vengano individuati gli strumenti finanziari derivati ammessi a contrattazione e comunque per il periodo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del provvedimento.</p>
<p>Art. 63 Priorità</p>	<p>Sono elencate le autorizzazioni di spesa per alcune esigenze prioritarie concernenti le missioni internazionali di pace, il funzionamento di istituzioni scolastiche, le Ferrovie dello Stato, il Fondo per l'occupazione e il Fondo nazionale per le Politiche sociali, le agevolazioni fiscali, il finanziamento del Coni.</p> <p>Tra le innumerevoli misure è prevista l'istituzione del Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per il 2008, di 130 milioni di euro per il 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.</p>
<p>Art.76 Gettoni di</p>	<p>Il comma 3 dell'articolo 76 sostituisce integralmente il comma 11 dell'articolo 82 del TUEL, disponendo che la corresponsione dei</p>

<p>presenza amministratori locali</p>	<p>gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere al consiglio e alle commissioni e che spetta al regolamento stabilire le modalità.</p> <p>La norma rivisita, inoltre, la disciplina in materia di contenimento delle spese di personale degli enti Locali, irrigidendo il regime previsto dalla Finanziaria 2008.</p>
<p>Art. 77 bis Patto di stabilità interno per gli Enti locali</p>	<p>Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dovranno concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 impegnandosi a ridurre il saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni citati.</p> <p>I predetti enti dovranno applicare al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista, le seguenti percentuali:</p> <p>a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:</p> <p>1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;</p> <p>2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 1997 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;</p> <p>b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:</p> <p>1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;</p> <p>2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;</p> <p>c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:</p> <p>1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;</p> <p>2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;</p> <p>d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:</p> <p>1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;</p> <p>2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.</p> <p>Il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.</p> <p>Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, gli enti che presentano nel 2007 un saldo in termini di competenza mista negativo (a prescindere</p>

dal fatto che abbiano rispettato il patto) dovranno conseguire un saldo finanziario (sempre in termini di competenza mista) almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate.

Gli enti che presentano, invece, nel 2007, un saldo di competenza mista positivo devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario (sempre in termini di competenza mista) almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate.

Con decorrenza 2010 le province e i comuni (anche con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) possono aumentare, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale, con decreto del MEF. Resta fermo, tuttavia, il limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 del TUEL.

Al fine di dare evidenza del pieno rispetto delle norme riguardanti il patto è previsto, da un lato, che il bilancio di previsione degli enti sia approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, venga garantito l'esito positivo del patto, e dall'altro che sia allegato al bilancio stesso un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti.

Ai fini del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto gli enti dovranno trasmettere con cadenza semestralmente al MEF, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con Decreto. L'inoltro dei dati dovrà essere effettuato utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" e la mancata trasmissione degli stessi costituisce inadempimento al patto così come la mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento determinerà per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto, ciascun ente è tenuto a inviare al MEF, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, pena l'inadempimento del patto stesso, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito.

L'applicazione delle regole del patto sarà slittata per gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008, i quali saranno sottoposti, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009 e per gli enti commissariati ai sensi dell'art. 143 del TUEL, che saranno assoggettati a partire dall'anno successivo a quello della

rielezione degli organi istituzionali.

Ma veniamo alle sanzioni. In caso di mancato rispetto del patto relativo agli anni 2008-2011, agli enti interessati verranno ridotti del 5 per cento i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, il comune o la provincia inadempiente non può, nell'anno successivo:

- a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente.

Nel caso in cui venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto a due indicatori economico-strutturali, definiti con Decreto, finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti. E' bene precisare, però, che per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale .

L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere (che sarà pubblicata sul sito della RGS) è determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per le seguenti classi demografiche:

- a) per le province:
 - 1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
 - 2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
- b) per i comuni:
 - 1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;
 - 2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;
 - 3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Resta ferma anche per il triennio 2009-2011, (ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011), la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).